

ANGELO CARUSO

---

NOTIZIE INTORNO  
ALLA TRASFORMAZIONE FONDIARIA E ALLE  
CLASSI SOCIALI NELLE PROVINCE NAPOLETANE  
DURANTE IL VICEREGNO, CON PARTICOLARE  
RIGUARDO ALLA CAPITANATA

A sei anni dalla fine del governo vicereale e dall'inizio del suo regno, Re Carlo di Borbone, spinto dal desiderio di ripartire con giustizia il peso delle imposte e volendo attuare il principio che l'imposta dovesse essere proporzionata al reddito (1), con dispaccio del 4 ottobre 1740 dava incarico alla R. Camera della Sommaria di preparare le istruzioni per la formazione del catasto da parte di ogni Università. In esecuzione di tale dispaccio la Camera della Sommaria si pose al lavoro e, dopo alcuni mesi di studio, pubblicò, con la data del 17 marzo 1741, « le istruzioni » che, nella edizione delle prammatiche del Vario, formando la prammatica I del titolo « Forma censualis sive de catastis » (2).

Con queste istruzioni fu stabilito che tutti coloro i quali possedessero nell'ambito del Comune fondi rustici, fondi urbani, animali, capitali, crediti o altri beni produttivi di reddito dovessero farne denunzia, o come si diceva, rivela, ad appositi ufficiali, affinché, dopo accertata la verità delle rivele, e dopo la deduzione dei pesi, potesse conoscersi l'ammontare del reddito e tassarsi l'imposta. Dalla rivela

---

(1) Era un'antica aspirazione delle popolazioni. Poco tempo prima della rivoluzione di Masaniello, in parlamento generale si era ottenuto — ma non se ne fece niente — che si formassero « i catasti ed estimo dei beni in tutte le città, terre e luoghi del presente Regno, acciocchè il peso si riparta ugualmente secondo la possibilità di ciascuno » (Vedasi pr. del 2 marzo 1642 - 13 del tit. « De administratione universitatum » -).

(2) *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, a cura di D. A. VARIO, voll. 4, Napoli, 1772, tit. 84. Nella edizione del Giustiniani (*Prammatiche del Regno di Napoli - Nuova edizione* - a cura di L. GIUSTINIANI, voll. 13, Napoli, 1803-1806) al tit. 84° della edizione del Vario corrisponde il tit. 116°.

non era escluso nessuno; dovevano farla anche gli ecclesiastici e gli enti ecclesiastici, e persino il feudatario.

Con minore o maggiore diligenza i Comuni eseguirono gli ordini. Potettero così raccogliersi, presso la Camera della Sommaria in Napoli, i registri dei catasti di tutte le Università del Regno, che formarono una collezione di oltre 9000 pezzi, la quale, passata attraverso varie vicende, trovasi oggi conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, e, distinta col titolo di « Catasti onciari », ne costituisce uno dei fondi di maggiore pregio.

I catasti onciari permettono di conoscere, abbastanza esattamente, la situazione fondiaria del Regno qual'era nell'anno 1741, poco tempo dopo cioè la fine del Vicereame. In ciascun catasto sono, infatti, indicati non solo le persone e gli enti proprietari dei fondi ma anche coloro che li coltivano, sia in qualità di proprietari coltivatori diretti che di censuari o di fittuari; e per ciascun coltivatore è indicata l'estensione del terreno coltivato. Vi sono indicati pure i terreni adibiti a pascolo e l'estensione di essi, non che i terreni improduttivi.

Se un catasto simile a quello ordinato nel 1741 fosse stato fatto alla fine della dominazione aragonese o al principio del secolo XVI, noi avremmo potuto conoscere abbastanza esattamente la trasformazione fondiaria nell'Italia meridionale durante il governo vicereale, così come, mediante il raffronto col catasto formato durante il decennio francese e quello planimetrico attualmente in vigore, ci è consentito di seguirla dal 1741 ad oggi.

In mancanza di dati esatti che permettano un confronto è impossibile allo studioso del problema giungere a conclusioni precise; egli può soltanto dare notizie di fatti che o costituiscono degli episodi della trasformazione fondiaria, o che di essa sono presupposti o che con essa sono in una qualsiasi relazione.

Alcuni di questi fatti, per lo più relativi alla Capitanata, andiamo qui ad esporre.

Che durante il periodo del Vicereame una notevole estensione di terreni pascolativi sia stata dissodata e destinata a cultura cerealicola non si può dubitare se si pensa che dal principio del secolo XVI alla venuta fra noi di Carlo di Borbone la popolazione si era quasi raddoppiata: propriamente essa, che nel 1505 (3) era di circa 761.000

---

(3) L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Saggio sulla popolazione del Regno di Puglia ne' passati tempi e nel presente*, voll. 2, Napoli, 1820-1839, vol. I, pp. 272-291.

anime, era arrivata nel 1734 a 3.045.000 (4). L'accrescimento fu sensibilissimo durante tutto il secolo XVI; nel 1595, anzi, la popolazione del Regno raggiunse la cifra più elevata; la numerazione dei fuochi di quell'anno registrò, infatti, fuochi 550.000, pari ad abitanti 3.628.500 circa.

A stimolare presso di noi il dissodamento dei terreni incolti influì non soltanto l'aumento della popolazione regnicola ma anche quello che durante tale periodo si ebbe negli altri stati della penisola e in quelli dell'Europa occidentale. E noto (5), infatti, che in questi paesi durante il periodo che consideriamo l'aumento della popolazione fu costante, specialmente nelle grandi città, perchè se era altissimo il quoziente della mortalità, più alto ancora era quello della natalità, tanto da lasciare sempre una sensibile eccedenza media dei nati sui morti; nonostante che, di frequente, avvenimenti improvvisi, quali le guerre, le carestie e in modo particolare le pestilenze, producessero nella popolazione vuoti grandissimi.

Al bisogno sempre crescente di derrate alimentari gli stati italiani ed anche quelli esteri provvedevano, in sensibile misura, con l'acquistarne presso di noi. Le recenti indagini del Braudel ci hanno fatto conoscere che, nella seconda metà del '500, nei paesi dell'Europa occidentale la Puglia era conosciuta come un granaio e come una riserva di olio e che vere flotte di olio e di sapone partivano ogni anno da Bari dirette a Ragusa, Ferrara e Venezia (6). Dopo di lui il Coniglio ha dimostrato, con abbondanza di documenti, la larga esportazione di grani (7) che nella prima metà del '500 mercanti fiorentini, genovesi, lucchesi, ragusei e milanesi facevano, principalmente dai porti pugliesi, con destinazione non solo in Italia, ma anche in Ispagna e nei paesi amici della Spagna; non che il forte acquisto di olio che i mercanti veneziani facevano nelle nostre province (8), evidentemente non solo per i bisogni della Repubblica ma anche per quelli degli stati confinanti e, forse, dei paesi posti oltre Alpi.

Indagini come quelle del Coniglio e del Braudel mancano per il sec. XVII e per i primi trentaquattro anni del XVIII. Riteniamo,

---

(4) IBIDEM, pp. 299-300.

(5) G. LUZZATTO, voce « *Popolazione* » nell'Enciclopedia Treccani.

(6) F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Parigi, 1949, pp. 32 e 334, citato in G. CONIGLIO, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951, pp. 122 e 135.

(7) CONIGLIO, *Op. cit.*, P. II, cap. II, prg. 4.

(8) IBIDEM, prg. 5.

però, che in tale periodo l'alto livello della esportazione di grano e derrate alimentari non fosse diminuito, tenuto conto che permaneva la causa che nel secolo precedente l'aveva determinato, cioè l'accrescersi ovunque della popolazione.

Se la popolazione si accrebbe, dobbiamo ritenere che di pari passo aumentò la superficie dei terreni ridotti a coltura. Ciò è logico, perchè il primo fenomeno produce il secondo. In quale misura, tuttavia, esso si verificò non ci è possibile indicare. Possiamo, nondimeno, — e lo faremo subito — dare delle notizie e dei dati sull'estendersi della coltura in Puglia: particolarmente in Capitanata. Prima, però, ci fermeremo brevemente ad illustrare taluni aspetti generali della trasformazione fondiaria durante il periodo studiato.

La riduzione a coltura veniva fatta o dai proprietari nelle loro terre, o più frequentemente da non proprietari in terre spettanti ad altri, generalmente in terre appartenenti ai demani feudali, o ai demani universali delle Università, ovvero ai territori demaniali delle chiese e monasteri — demani ecclesiastici —, in territori cioè, sopra i quali i cittadini potevano esercitare i diritti di usi civici (9). Quando i cittadini di un centro abitato venivano nella determinazione di ridurre a coltura un terreno demaniale mai coltivato, accordi particolari intervenivano tra il « dominus » di tale terreno e i rappresentanti dei cittadini circa il terraggio (10). Era questo il canone che il coltiva-

---

(9) « Sotto il nome di demani, o terreni demaniali, si intendono compresi tutti i territori aperti, colti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, nei quali abbiano luogo gli usi civici e le promiscuità ». Così dice l'art. 1° del R. Decreto 8 giugno 1807 sulla ripartizione dei demani del Regno (*Collezione delle leggi del Regno di Napoli*, anno 1807, vol. I, pp. 271 e segg.). Utile ai fini della retta comprensione del significato del termine « demanio » o « terreno demaniale » è la consultazione delle leggi e decreti che disposero e regolano la divisione di tali terreni e l'abolizione della feudalità (Vedili in G. DE RENSIS, *Raccolta delle leggi, decreti e ministeriali relative all'abolizione della feudalità ed alla divisione dei demani del Regno delle due Sicilie*, Campobasso, 1842, ed in N. SANTORO, *Competenze dei giudici del contenzioso amministrativo*, voll. 2, Napoli, 1842, v. II, Appendice). Del problema si sono interessati ex professo il Trifone (R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle Province Napoletane*, Milano, 1909, specialmente P. II, capp. II e III) e il Palumbo (M. PALUMBO, *I Comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità*, voll. 2, Montecorvino Rovella, 1910, e Cerignola, 1916, specialmente I. II, capp. I e II).

(10) Nella sentenza emessa dalla Commissione feudale nella causa tra l'Università di S. Marco dei Cavoti e l'eredità del Marchese Cavaniglia, feudatario di S. Marco, è riportato un brano di una prova testimoniale raccolta du-

tore era tenuto a pagare; generalmente era in natura (11), ma talvolta in moneta. Quando era in natura esso era commisurato alla quantità del prodotto in ragione di una aliquota che variava da paese a paese, secondo la fertilità del terreno: in molti luoghi era la decima parte (12). Nei terreni demaniali nei quali la riduzione a cultura era cominciata da antico tempo, il terraggio veniva pagato secondo le consuetudini locali (13).

Poteva essere invece contrattato dal « dominus » liberamente il canone per i terreni appartenenti alle difese, facenti parte cioè di quei territori nei quali il « dominus » poteva vietare l'ingresso agli estra-

---

rante lo svolgimento di una lite, che si era agitata intorno al 1536 nella R. Camera della Sommaria tra l'Arciprete di S. Marco, l'Università e il Barone, il quale brano è del seguente tenore: « Item (si attesta) come parte del detto territorio.., denominato « Lo demaniale seu di Corte », olim ab antiquissimo tempore era inculto, bescoso e nemoroso, quale depoi per li homini di detta terra di S. Marco fu redutto ad cultura ad fuoco et a ferro, laboribus, industriis et expensis eorum e, redutto, hanno quello coltivato, seminato e pagato alla baronal corte.., de ogni undeci tomole de vettovaglie quali sono pervenute da esso territorio dicto « Demaniali »... due tomola per lo tempo predetto, continuato sino al presente ancora » (*Bollettino delle sentenze della Commissione Feudale*, volume contenente le sentenze pronunziate nel mese di agosto 1810, pp. 683-687). Nell'accordo intervenuto tra il feudatario e l'Università era stato pattuito l'elevato canone di due tomoli per ogni 11 prodotti, perchè si trattava di un terreno che prima era appartenuto alla Chiesa Madre di S. Marco e che, poi, da detta Chiesa, era stato ceduto al feudatario col peso di tomoli cento di grano all'anno.

(11) Nell'ordinanza del Commissario Ripartitore Zurlo dell'8 luglio 1810, relativa ai terreni demaniali di S. Giovanni Rotondo, è detto — prg. 5 — che, al principio del secolo XVIII, il demanio comunale « Piano » era stato diviso tra i cittadini, « senza l'autorità del Magistrato », col peso di tomoli due di grano a versura (L'ordinanza è riportata in M. CALVOSA, *Il demanio di S. Giovanni Rotondo in Provincia di Capitanata*, Castrovillari, 1914, pp. 68-69).

(12) Nelle sentenze pronunziate dalla Commissione Feudale numerose volte si parla di terraggio. Si veda il volume dell'indice, alla voce « Terraggio » (*Bullettino delle sentenze della Commissione Feudale - Indice di materie sulle quali si è giudicato*, Napoli, 1859).

(13) « Homines vero... dicti Monasterii... terras laboratorias in ipsis terris deman'i nostri dictarum terrarum (*Riniani, S. Eleuterii, Castripagani, S. Nicandri et Caniani*)... laborent et de fructibus exinde exeuntibus patronis (= feudatari) ipsarum terrarum respondeant secundum consuetudinem terrarum ipsarum ». Così si legge in un privilegio rilasciato nel 1095 da Enrico Conte di Montesantangelo al Monastero di S. Giovanni in Lamis (Fr. NARDELLA, *Memorie storiche di S. Giovanni Rotondo, Capitanata*, Foggia, 1895, pp. 271 e segg.).

nei (14). Il « dominus » di tali difese, fosse esso il feudatario, o l'Università, o l'ente ecclesiastico, poteva dare in fitto (15) i terreni inclusi in esse e richiedere il prezzo che gli sembrasse conveniente (16). Generalmente le difese erano costituite da buoni terreni, specialmente quelle site nella pianura pugliese, dette « masserie » (7); dal fitto di esse i « domini » ritraevano elevati redditi (18).

(14) Sul concetto di difesa, e intorno alle difese in genere, si consultino TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., capp. citt., PALUMBO, *I Comuni meridionali*, cit., capp. citt., non che la voce « Difesa » in *Nuovo Digesto Italiano*, scritta dal Trifone. Il cap. « Item boves », pubblicato da Carlo I il 1 giugno 1282, col quale il primo sovrano angioino vietò ai « magistri forestari » di costituire « novas forestas et defensas » e prescrisse ai « magistri iustitiarum » di formare un chiaro inventario delle foreste e delle difese esistenti, fu confermato l'anno seguente (29 marzo 1283) da Carlo Duca di Calabria con uno dei capitoli pubblicati nella piana di S. Martino, propriamente col cap. « Item statuimus quod ad hoc » (R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, 1921, p. 105), e dallo stesso Carlo, diventato re, con uno dei capitoli pubblicati l'8 settembre 1289, propriamente col cap. « Ille quidem ex predictis constitutionibus » (TRIFONE, *Op. cit.*, p. 116). Si veda anche il cap. « Item quod in ingressu tui officii », pubblicato da Carlo I, insieme con altri, il 22 gennaio 1277 (TRIFONE, *Op. cit.*, p. 54).

(15) Gli affitti delle difese appartenenti alle Università dovevano farsi « pubblicamente colle subastazioni legittime » (pr. del 15 dicembre 1559, 5<sup>a</sup> del tit. « De administratione universitatum », in « Pragmaticae », ediz. Vario, c't., t. I, p. 75).

(16) Negli affitti delle difese appartenenti a feudatari e vassalli dovevano essere preferiti ai forest'eri (G. Fr. CAPOBIANCO, *Tractatus de iure et officio baronum erga vassallos*, Napoli, 1632, p. 289, cit. in M. PALUMBO, *I Comuni meridionali*, cit., v. II, p. 216).

(17) Non poche erano, in provincia di Foggia, le masserie che, durante il Vicereame, appartenevano a feudatari e a enti religiosi (« luoghi pii »). Lo dimostrano i catasti onciari dei paesi della Provincia, i quali, essendo stati formati pochi anni dopo il ristabilimento della monarchia, ritraggono una situazione fondiaria di poco diversa da quella di quel periodo. Si veda, anche, in Pietrantonio Rosso, *Ristretto dell'istoria della città di Troia e sua diocesi dall'origine al 1584*, a cura di N. BECCIA, Trani, 1907, alle pp. 14-17, il paragrafo « Terre e feudi disabitati ». Come apprendiamo dal Beccia, il Rosso morì, probabilmente, nel 1592.

(18) Dalla masseria « La lama ciprana » o « La torre de la lama » in agro di Foggia, « una ex massariis » del Priorato di S. Giovanni di Barletta, fittata nel 1588 a Michele Gentile di Barletta, il Priore, Cardinale Gonzaga, ricavava 1000 ducati all'anno (*Archivio di Stato di Foggia*, Dogana, Serie IV, Processi civili antichi, proc. n. 320, f. 5). Un elevato fitto doveva egli ricavare, certamente, anche dalla masseria S. Mar'ia in Vulgano, a cinque miglia da Troia, perchè, come il Rosso informa (*Op. cit.*, p. 117), essa era « molto fer-

Potendo ricavare dalle difese maggiori utili per la richiesta che c'era di terreni fertili, i « domini » — generalmente erano i feudatari — ampliavano spesso quelle esistenti o ne costituivano nuove, distaccando abusivamente dal demanio i territori migliori e impedendo che i cittadini potessero esercitare in essi gli usi civici. Tale abuso continuò anche dopo che fu condannato da una prammatica di Ferrante d'Aragona del 14 dicembre 1483, tanto vero che l'Imperatore Carlo V, nel 1536, dovette rinnovare la condanna. Ma neppure questa seconda prammatica riuscì nell'intento (19). Lo dimostrano le sentenze della Commissione Feudale, la quale, nei tre anni circa della sua esistenza — dal gennaio 1808 all'agosto 1810 —, numerose volte ebbe a decidere su abusi di tal genere avvenuti dopo di allora (20).

Interessate a prendere in fitto le difese dei baroni potevano essere le stesse Università se lo avesse richiesto il vantaggio dei cittadini; ad esempio quando si desiderava assicurare ad essi la possibilità di ridurre a coltura i terreni pascolativi di quelle difese, domandati anche da forestieri. Ma siccome — col prendere le Università in fitto

---

tile di grano, orzo ed ortaggi ». Dalla difesa « de la Leonessa » e da quella « de Cisterna », fittate « per uso di campo a diversi massari », il Principe di Melfi ricavava ogni anno, rispettivamente, ducati 1000 e ducati 934 (*Archivio di Stato di Foggia*, Serie I, Patrimonial., v. 25 — Relazione del doganiere Fabrizio di Sangro, dell'anno 1575, — f. 70).

(19) *Pragmaticae*, cit., tit. 217 (« De salario eorum qui mittuntur pro negotio seu servitio regio », pr. I, prg. 9 - v. IV, p. 2 - e tit. 29 (« De baronibus »), pr. II del 22 marzo 1536 - v. I, p. 338 - Delle due prammatiche fa menzione il Palumbo (Op. cit. p. 218); della seconda anche il Trifone (*Feudi*, cit., p. 274) e il Coniglio (Op. cit., p. 24). Matteo d'Afflito, postasi la questione se, prima della prammatica di Ferdinando, fosse permesso ai baroni di costituire nuove difese col consenso dei vassalli, risponde che quel diritto si sarebbe potuto riconoscere loro in base al principio secondo il quale ciascuno può « iuri suo renunciare »; che, tuttavia, esso si sarebbe dovuto loro negare perchè i successori di quei vassalli avrebbero potuto sempre obiettare che non potevano « eorum antecessores... eis prejudicare » (MATTEO DE AFFLICTIS, *In Utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima praelectio*, voll. 2, Venezia, 1606, v. I, p. 213 r. - commento alla c. « Auctoritatem », rubrica « De locatione demanii », prg. 8 -). Si veda l'« additio » al commento relativo al cap. « Magistrì forestarum » in « *Capitula Regni Utriusque Siciliae... doctissimis Andreae de Isernia... commentariis illustrata* », Napoli, Cervoni, 1773, p. 38. - Matteo d'Afflito scrisse il suo commento alle costituzioni tra il 1510 e il 1514 (B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia*, in Atti dell'Accademia Pontaniana, v. IX, Napoli, 1869, pp. 90-91 dell'estratto).

(20) Si veda, nel volume d'indice delle sentenze, la voce « Difese ».

le difese per somme molto maggiori di quelle che i baroni avrebbero potuto ricavare affittandole ad altri — questi contratti di locazione servivano a fare da paravento a contratti di prestiti onerosi che i baroni facevano alle Università, con una prammatica del 13 maggio 1682 essi furono vietati. Nei casi in cui ragioni di convenienza avessero consigliato alle Università di prendere in fitto le terre dei baroni, era fatto obbligo di chiedere al Vicere e al Collaterale Consiglio il regio assenso, che doveva essere dato dopo le informazioni assunte dalla Regia Camera della Sommaria (21).

Dati esatti, sebbene parziali, sull'estendersi della coltivazione in Puglia ci offre, anzitutto, la storia della Dohana Menae Pecudum, o Dogana di Foggia, la quale mostra, altresì, il bisogno fortemente sentito nel Regno nel secolo XVI di ridurre a coltura nuovi terreni per una maggiore produzione di cereali (22).

E' noto che, per esigenze naturali, da tempi remotissimi, le greggi che pascolavano in estate sui monti dell'Abruzzo e del Sannio venivano condotte nella pianura pugliese per il pascolo invernale. Sotto i Romani, per l'uso dei pascoli demaniali lo Stato esigeva dai proprietari delle greggi il « vectigal »; nel Medio Evo il prezzo del pascolo, o « fida », era pagato invece o allo Stato o ai privati, secondo che le terre fossero state della Curia o di privati. E' noto anche che Alfonso d'Aragona, poco dopo la vittoria sull'Angioino e la pacificazione del

---

(21) Tit. IV, De administratione universitatum, pr. 2 (*Pragmaticae*, cit., v. I, pp. 94-96). Con questa prammatica fu estesa a tutto il Regno, con varianti, una precedente prammatica (pr. 19) dell'11 nov. 1681, emanata soltanto per la provincia di Terra di Lavoro. La prammatica 20 fu inclusa, senza varianti, in una successiva (pr. 21) del 31 gennaio 1729.

(22) Sulla Dogana menae pecudum c'è una bibliografia molto vasta. Degli autori antichi vanno consultati principalmente quelli citati dal Bianchini al l. IV, c. II, sez. II (L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, III ediz., Napoli, 1859, p. 197) e il Coda (M. A. CODA, *Breve discorso del principio, privilegi e istruzioni della R. Dogana della mena delle pecore di Puglia*, II ediz., Trani, 1698 - la I fu fatta a Napoli nel 1666 -). Dei moderni il Faraglia (N. F. FARAGLIA, *Intorno all'archivio della Dogana delle Pecore di Puglia*, Napoli, 1903), il De Meis (N. DE MEIS, *Nel Tavoliere*, Napoli, 1923), il Filangieri (A. FILANGIERI *La Dogana delle pecore di Puglia e la struttura economico-agraria del Tavoliere*, in « Rivista di economia agraria » Roma, a. V, 1950, e il Coniglio (G. CONIGLIO, *Op. cit.*, pp. 196-203). Breve, ma chiara sintesi quella del Granata (L. GRANATA, *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, Napoli, 1835). Si può consultare anche il nostro studio « *Fonti per la storia della Provincia di Salerno. L'archivio della Dohana Menae Pecudum* » in « Rassegna storica salernitana », a. 1952).



Regno, al fine di aumentare le pubbliche entrate, con l'aiuto del catalano Francesco Montluber regolò in nuovo modo la pastorizia e la transumanza. Dispose cioè che, in cambio di benefici e privilegi che la Curia loro accordava, i padroni di greggi, i quali alla fine dell'estate conducevano in Puglia i propri animali, dovessero servirsi soltanto dei pascoli della Curia. Alfonso, cioè, volle che lo Stato avesse un diritto di esclusività nella concessione di pascoli. Ma poichè i demani regi in Puglia erano insufficienti Alfonso rimediò acquistando « in perpetuo » i pascoli necessari da feudatari o enti ecclesiastici o privati che li possedevano. Lo Stato, è bene avvertirlo, acquistò non la proprietà delle terre, ma il diritto di disporre dei pascoli di esse durante i mesi freddi, propriamente dal 29 settembre all'8 maggio, di modo che ai feudatari, agli enti ecclesiastici ed ai privati rimase un diminuito diritto di proprietà, con la facoltà di disporre dei pascoli nei mesi estivi e di esercitare altri diritti dominicali. Quale compenso per l'uso dei pascoli così acquistati o fittati, lo Stato assunse l'obbligo di corrispondere un giusto canone annuo.

Dei terreni che la Curia prese in fitto nel modo ora detto, alcuni erano incolti, adibiti soltanto ad uso di pascolo, e costituivano il così detto « saldo »; altri invece erano coltivati col sistema tradizionale di rotazione, ed erano detti « terre di portata », o « portate » e, più tardi, anche « masserie vecchie » (23). Tale sistema consisteva in una rotazione quadriennale per la quale lo stesso appezzamento per due anni era coltivato a cereali e per due anni tenuto a riposo. La porzione della « terra di portata » lasciata a riposo veniva usata per pascolo delle greggi che scendevano dai monti. Ad ogni « terra di portata » era aggregata la « mezzana », un appezzamento cioè di terreno adibito per il pascolo dei buoi destinati alla lavorazione della stessa « terra di portata »; la sua estensione era la quinta parte di tale terra.

Le terre così vincolate per il pascolo erano dell'estensione complessiva di oltre 15.000 carra (24), cioè di oltre 370.000 ettari, due

---

(23) N. F. DE DOMINICIS, *Lo stato politico ed economico della Dogana di Puglia*, voll. 3, Napoli, 1781, v. I, p. 276.

(24) Dalla misurazione fatta nel 1549 dai compassatori al seguito del Luogotenente Revertera ai fini della reintegrazione risultò che le locazioni erano estese carra 14.937, delle quali 6263 terre di portata e 8674 saldo. Per altre carra 558 non fu presa allora alcuna decisione. Nè furono misurati i restori (DE DOMINICIS, cit., v. I, pp. 110-112). L'estensione complessiva del demanio armentizio fu trovata dal Della Croce di carra 18.599 e versure 1 (*Archivio di Stato di Foggia*, Dogana, Serie I Patrimoniali, reg. 21 - Atlante di Agatangelo della Croce, dell'anno 1760 - f. 77 r.).

quinti e più dei quali « terre di portata », vale a dire coltivate col detto sistema di rotazione, mentre i rimanenti « saldo ». L'insieme di dette terre fu diviso in vari comprensori o « locazioni ». Altre terre furono in seguito aggiunte alle locazioni e sottoposte allo stesso vincolo; tali nuovi pascoli furono detti « erbaggi straordinari soliti », o « ristori ».

Il nuovo istituto fu detto « Dogana Pecudum » o « Mena Pecudum », nome che ben presto si trasformò in quello « Dogana Menae Pecudum ». A capo di esso fu posto un governatore o « Doganiere ».

Quando Alfonso d'Aragona prese in fitto, come si è detto, i territori di vari feudatari, di enti ecclesiastici e di privati, non modificò lo stato di essi, ma lasciò le « terre di portata » e « il saldo » così come li aveva trovati. Egli ritenne di avere favorito la pastorizia senza arrecare danno alla agricoltura: credette, cioè, di avere stabilito un giusto equilibrio tra pastorizia e agricoltura. Se non che di lì a poco cominciarono le lamentele degli agricoltori contro la Curia che manteneva saldi tanti fertili terreni e, insieme alle lamentele, le richieste di poterne ridurre a coltura una parte. La Curia fu sempre restia ad accogliere tali richieste (25).

Quello che non potevano ottenere legalmente gli agricoltori se lo presero, però, abusivamente. Verso la metà del sec. XVI larghe zone di « saldo » erano state ridotte a coltura a scapito della pastorizia e i proprietari di greggi protestavano altamente. Fu deciso perciò di restituire allo stato primitivo le « locazioni » reintegrando al demanio armentizio le terre ridotte abusivamente a coltura, e il compito fu affidato nel 1549 al Luogotenente della Regia Camera della Sommaria Revertera, che, insieme al Presidente Guerriero, lo assolse in tempo relativamente breve.

Siccome, però, si vide che le richieste degli agricoltori meritavano accoglimento, nel 1556 furono distaccate dal saldo delle « locazioni » 1.000 carra di terreno, pari ad ettari 24.690, e altre 500, pari a

---

(25) Fu fatta, però, qualche eccezione. Così, ad esempio, nel 1479 fu concesso ai cittadini di Foggia i quali avessero voluto fare una « maxaria nova » il diritto di avere assegnata, nel saldo delle locazioni, un'adeguata zona di terreno per mezzana (*Archivio di Stato di Napoli, Sommaria, Partium*, v. 545, f. 23). Similmente, nel 1674, fu concessa alla casa dei Gesuiti di Orta di ridurre a coltura 72 carra di terreni saldi nelle locazioni di Orta e Ortona (DE DOMINICIS, Op. cit., v. I, pp. 277-278). - Ringrazio sentitamente il dott. Vincenzo Spola, che ha voluto, con molta cortesia, farmi tenere la trascrizione del documento del 1479. A di lui cura, le lettere di quel registro vengono pubblicate fra gli atti del presente Congresso.

ettari 12.345, ne furono distaccate di là a poco, nel 1560, dal « saldo » dei « ristori » (26). Le terre così distaccate furono dette « masserie fiscali » o « masserie di corte », o anche « terre salde ». Fu stabilito che queste terre dovessero darsi in fitto senza l'obbligo del rispetto del solito ciclo di rotazione. Ne derivò che, dopo i primi anni di elevato raccolto, quelle terre resero sempre di meno, così che non convenne più agli agricoltori prenderle in fitto prima che avessero goduto del necessario riposo.

Notizie sulla trasformazione fondiaria in Capitanata attingiamo anche altrove. Un avvenimento che favorì certamente l'estendersi della coltivazione in questa Provincia fu la soppressione della Real Razza di Puglia (27). Era questa un complesso di terre demaniali incolte destinate all'allevamento di equini, affidate per l'amministrazione a particolari ufficiali; era costituita, propriamente, di 12 difese o tenute, site per la maggior parte in Capitanata. Una di esse, la difesa di Gaudiello, fu venduta nel 1690, mentre le altre undici nel 1692. Conosciamo l'estensione di queste ultime che furono acquistate da un gruppo di quattro creditori dello Stato: 837 carri circa, pari a ettari 21.809.

Nell'offerta fatta da tali creditori era detto che essi intendevano acquistare tali difese così come erano « godute dalla R. Corte e dai suoi affittatori » e che era loro volontà comprarle « in burgensatico »: vale a dire che delle difese acquistate essi potessero disporre come di beni burgensatici, dividerle, cioè, alienarle, darle in fitto o trasformarle (28). Se la richiesta che c'era di terreni fertili ci fa ritenere che in tali difese — particolarmente in alcune — la riduzione a coltura

---

(26) DE DOMINICIS, Op. cit., v. I, cap. VII, spec. pp. 273 e 283-285.

(27) Molte notizie sulla soppressione della Real Razza di Puglia — che avvenne per effetto di ordini reali dei 7 e 15 gennaio 1689 e che riguardò anche la Real Cavallerizza della Maddalena —, sulla vendita delle sue difese fatta dalla Regia Camera in dipendenza della soppressione e sulle Regie Razze, in genere, si leggono nel Palumbo (Op. cit., v. II, pp. 228-243). Qualche notizia anche in De Dominicis (Op. cit., I, p. 63).

(28) Alcune Università si opposero alla vendita delle difese, dichiarando di avere diritti di usi civici su territori di esse (PALUMBO, Op. cit., v. II, p. 234). Sulla difesa « Selva piana », ad esempio, i cittadini di Pietramontecorvino vantavano diritti di pascolo e di legnare (PALUMBO, Op. cit., II, p. 242, nota). La vendita avvenne ugualmente, ma fu fatta salva alle Università la facoltà di far valere presso la R. Camera, sempre che volessero, i diritti che vantavano. Non molto tempo dopo la vendita di dette difese, si accese una controversia giudiziaria — che durò lungamente — tra i proprietari di esse e la Dogana (S. DI STEFANO, *La ragione pastorale*, Napoli, voll. 2, 1731, v. II, pp. 82-83).

dovette cominciare subito (29), non ci è stato possibile conoscere, tuttavia, per quanta estensione quella riduzione sia avvenuta prima della fine del Vicereame.

E adesso qualche notizia su coloro che effettuarono la trasformazione: gli agricoltori.

Per agricoltori debbono intendersi coloro che conducevano direttamente i terreni, fossero proprietari o fittuari. Erano distinti dai proprietari che non coltivavano le loro terre ma le davano in fitto o a censo (30). Costituivano una classe numerosa e varia (31), perchè vi erano fra loro piccoli agricoltori che coltivavano soltanto qualche ettaro di terreno ed altri che conducevano campi molto estesi (32), propri o presi in fitto. Erano chiamati « massari » (33), talvol-

(29) La difesa di Ascoli era già coltivata in parte e si dava in fitto (PALUMBO, Op. cit., II, pp. 240 e 243, nota 1).

(30) Una prammatica del 28 giugno 1631 definisce così gli agricoltori: « quelli che attendono alla cultura dei territori per potersi valere della loro industria » (*Pragmaticae*, cit., v. I, p. 146 -tit. VIII, pr. 31-). Era stato fatto obbligo ad essi di denunziare ogni anno i grani raccolti da una prammatica del 16 aprile 1573 (tit. VIII, pr. 8), le cui norme troviamo ripetute in successive prammatiche (tit. VIII, ppr. 32 del 28 giugno 1631, 51 dell' 11 novembre 1679 e 56 del 17 agosto 1697). E poichè, male interpretando la prammatica del 1573, la « rivela » era stata fatta anche da « domini » non conduttori di terreni, una prammatica del 7 giugno 1585 precisò che erano tenuti a fare la denunzia soltanto « i camporali », cioè coloro che seminavano e raccoglievano i grani o li facevano seminare e raccogliere da « loro fattori e garzoni » « nelle masserie e territori che hanno in qualsivoglia modo »; non erano quindi tenuti a farla, per i grani che avevano ricevuto a titolo di terraggio, tassa, censo o fitto, « i padroni di territori, molini e censi », nè « i padroni che locano i territori », nè « gli affittatori delle castelle, baronie, stati, abadie, ed altri quando non fanno essi massaria » (tit. VIII, pr. 8).

(31) La varietà delle condizioni sociali ed economiche degli agricoltori si scorge bene nel testo della prammatica del 16 aprile 1573 (tit. VIII, pr. 8), la quale impose agli agricoltori l'obbligo di fare denunzia (« fare rivela ») dei grani raccolti. In essa, difatti, si legge: « Ordiniamo che qualsivoglia persona, di qualsiasi stato grado e condizione... debba rivelare... la quantità del grano che avrà raccolto sotto pena... a nostro arbitrio imponendo iuxta la qualità della persona ».

(32) Il fondo coltivato, fornito di casa colonica, era detto masseria. Se vi si coltivavano cereali, veniva chiamato « masseria di campo ». Così osserviamo nei registri contabili di cui diremo fra breve (r. II, f. 47<sup>t</sup>, e r. III, f. 1).

(33) Vietando ai massari di fare incetta di grani al fine di rivenderli a prezzo alto in tempo di penuria, la prammatica del 9 giugno 1622 (tit. VIII, pr. 29) così si esprime: « ... niuno massaro, di qualsivoglia stato grado o condizione si sia, che faccia massaria... possa... comprare... quantità n'una di grani...

ta « campolari » (34) La conduzione delle terre era detta « fare masseria » (35), la coltivazione « fare il campo » (36).

Esercitavano l'agricoltura, in larga misura, anche i nobili, con-

sotto pena ai contravvegnenti... di ducati duemila e tre anni di relegazione a' nobili e tre anni di galea agl'ignobili ».

Nella prammatica del 28 giugno 1631 (tit. VIII, pr. 32), col termine « massaro » sono chiamati soltanto coloro che esercitano l'attività agricola direttamente, non quelli che la svolgono per mezzo di fattori. In essa, difatti, a proposito dell'obbligo di denunziare i grani prodotti, è detto: « Qual rivelazione siano tenuti a fare i massari che semineranno o faranno seminare nelle masserie o territori che hanno in qualsiasi modo, e, per quelli che non seminano essi, vogliamo che siano obbligati i curatori o fattori di loro masserie ». Tali fattori, nella prammatica del 17 agosto 1697 (tit. VIII, n. 56) sono detti, anch'essi, « massari ». Vi si legge, difatti: (*All'obbligo della « rivela » sono tenuti*) « detti massari che attendono ai territori alieni per conto proprio, come per conto dei padroni di essi ». Inoltre, in qualche prammatica, il termine « massaro », distingue soltanto, il piccolo e medio agricoltore. Così, ad esempio, nella prammatica dell' 11 aprile 1642, che contiene norme per la riscossione della « tassa conclusa imponersi nell'ultimo Generale Parlamento » (*Pragmaticae*, tit. IV-De administratione Universitatum - pr. 14, prg. 1). In questa prammatica e in quella del 2 marzo 1642 (medesimo titolo, pr. 13) tali piccoli e medi agricoltori sono detti anche « campesi ».

Nella prammatica del 2 novembre 1613 sono detti « massari » tutti gli agricoltori; anche coloro che coltivano le « terre salde » della Dogana prese in fitto (*Pragmaticae*, cit., I, pp. 143 e 144, -pr. 28 del tit. « De annona »-). Anche il Di Stefano (*Op. cit.*, II, p. 59) chiama massari tali affittuari. Tra essi c'erano di quelli che avevano in fitto qualche versura soltanto di terreno (*DI STEFANO*, *Op. cit.*, II, pp. 60-64 e 280-284).

(34) Così nella citata prammatica del 7 giugno 1585.

(35) Così si legge nella citata prammatica del 7 giugno 1585 (vedi nota n. 30); così in quella del 9 giugno 1622 (vedi nota n. 33).

Col termine « massaria », in questo periodo, si indica una industria anche diversa dall'agricoltura. Così, in una prammatica del 10 ottobre 1606 (pr. 24 del tit. « De annona »), il commercio del vino è detto « tenere masseria di vini ». Parimente, in uno dei registri contabili di cui fra breve parleremo, l'allevamento dei suini è detto « masseria di porci » (Vedansi, nel reg. II, i ff. 91 r. e segg., nei quali sono trascritte le spese per l'allevamento dei maiali e gl'introiti in dipendenza della vendita di essi). Similmente sono detti « masseria di vacche » e « masseria di giumente » gli allevamenti di tali animali (Vedansi, nel medesimo registro, i ff. 66 e segg.).

(36) La prammatica del 2 novembre 1613, disponendo che il credito così detto « alla voce » fosse permesso soltanto in favore di coloro che mostravano seria intenzione di coltivare i propri terreni, chiama questi agricoltori « persone che effettivamente facciano il campo » e « massari che facciano il campo in territori loro, o affittati, o di altra maniera » (*Pragmaticae*, cit., v. I, p. 143 - pr. 28 del tit. « De Annona » -).

ducendo terreni propri o terreni che avevano preso in fitto (37). Autori di questo periodo hanno cura di dimostrare che l'industria agricola non lede la nobiltà (38).

Diverse sono le prammatiche che riguardano i « massari ». Le si trovano, quasi tutte, sotto il titolo « De annona civitatis Neapolis » (39). Alcune sono ispirate al fine di favorire la classe (40); più

---

(37) Come abbiamo visto nella nota 33, la prammatica del 9 giugno 1622 fa divieto di acquistare grani a tutti i massari « di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia » e commina ai trasgressori la pena di ducati 2000 e tre anni di relegazione se nobili, di tre anni di galea se non nobili. Anche la prammatica del 15 luglio 1622 (pr. 31 del tit. « De annona ») distingue tra massari nobili e massari non nobili. Interessante quanto si legge nel Di Stefano (Op. cit. II, p. 57): « Onde si vede coll'esperienza — egli d'ce — che i massari di campo e gli affittatori di terre salde della Regia Corte di Puglia sono titolati e baroni ed altre persone ragguardevoli, qualificate e civili, quali, non solo, senza verun pregiudizio della loro nobiltà, fanno industria de' propri animali, ma affittano dalla R. Corte immense quantità di terre salde, per fare negozio di campi ».

(38) DI STEFANO, Op. cit., II, pp. 56 e 296. Il Di Stefano, mentre loda i nobili che attendono all'agricoltura e quelli che esercitano l'industria della pastorizia — di questi ultimi dà (v. I, p. 310), *exempli causa*, un non breve elenco —, biasima quei nobili napoletani che, boriosi quanto poveri, preferiscono morire di fame piuttosto che applicarsi ad un'attività da essi ritenuta ignobile, come il negoziare.

(39) C'è n'è qualcuna anche nel titolo « De administratione Universitatum » (pprr. 13 e 14), come abbiamo visto.

(40) Tale, ad esempio, la prammatica del 17 giugno 1609 (pr. 25 del tit. VIII), con cui fu tolto per tutto il Regno — fatta eccezione per la provincia di Terra di Lavoro — il divieto esistente di acquistare grani presso i massari (Il divieto, mirante a impedire incette di grani da parte di speculatori, fu posto, per il distretto di Napoli, le dogane di Avellino, Atripalda e altre vicine, da una prammatica del 17 marzo 1583 — vedasi pr. 11 —, mentre per tutto il Regno da una del 17 maggio 1586 — pr. 12 —, prammatiche più volte richiamate e confermate in seguito). Tale anche la pr. 28 del 2 novembre 1631, con cui i crediti fatti ai massari per la semina furono resi privilegiati al pari dei crediti dei proprietari dei fondi per il fitto. Con la stessa prammatica furono disposte delle provvidenze miranti ad ottenere che il denaro dato in prestito servisse proprio per la semina.

Dirette a favorire i massari sono anche la prammatica dell'8 giugno 1585 (pr. 10) e quella dell'ultimo di febbraio 1588 (pr. 14). Con la prima si dispone che i contratti di prestazione di opera con i garzoni si facciano da un Natale all'altro e non più da un agosto all'altro, perchè, non essendo facile procurarsi altri garzoni in agosto, i massari potrebbero trovarsi nell'impossibilità « di arare, governare e seminare » i loro territori. Con la seconda si stabiliscono delle pene per gli antinieri — cioè per i capi delle comitive di mietitori — e

numerose quelle dirette a reprimere gli abusi che i massari commettevano (41).

Le notizie che abbiamo raccolte ci danno della classe agricola e dell'agricoltura nelle nostre province durante il Vicereame una conoscenza migliore di quella che avevamo prima, lumeggiando degli aspetti dell'una e dell'altra che finora — ci sembra — non erano stati sufficientemente illustrati. Accanto ai piccoli agricoltori viventi nei paesi, i quali, al fine soprattutto di trarne il sostentamento per se e la famiglia, coltivano piccole estensioni di terreno, delle quali generalmente non sono proprietari e per le quali, perciò, pagano il terraggio o un censo, — piccoli agricoltori che costituiscono la massa della popolazione delle province —, vi sono i medi ed i grandi agricoltori, che attendono alla coltivazione di medie e grandi estensioni di terreno, proprie o prese in fitto, al fine di trarre guadagno dalla vendita dei prodotti. L'esportazione assicura ad essi elevati lucri. Sono numerosi. Tra essi non pochi sono nobili. Talvolta si riuniscono in società. Tra i processi del Tribunale Doganale conservati nell'Archivio di Stato di Foggia si trovano, ad esempio, tre registri contabili degli anni 1679-1691 relativi ad una società che aveva per fine la coltivazione di alcune masserie e terreni presi in fitto (42). Di due di tali

---

per i mietitori; per i primi quando, essendosi impegnati a fornire ai massari un certo numero di mietitori, ne presentano di meno, per i secondi, quando, avendo fatto il patto di andare a lavorare presso un certo massaro, non ci vanno, o, andati, lo abbandonano. Queste due prammatiche dimostrano che in quegli anni c'era scarsità di manodopera. Sono gli anni in cui la popolazione del Regno, da tempo in aumento, aveva raggiunto, come abbiamo ricordato al principio, una cifra altissima, e nei quali forte era la richiesta di grano e molto sentito il bisogno di estendere la coltivazione.

(41) Un abuso che diverse prammatiche (11, 12, 15, 17, 21, 29, 30, 37 e 50 del titolo « De Annona »), ripetendosi, condannano consisteva nel nascondere i grani o farne incetta per venderli a prezzo più alto in tempo di scarsità. Di un altro abuso ci parla la prammatica del 13 marzo 1596 (pr. 17), questa volta di un abuso a danno di coloro che davano in prestito denaro ai massari col patto « ai primi prezzi », con l'intesa cioè che il pagamento sarebbe stato effettuato in grano, dopo il raccolto, valutando il grano al prezzo che allora avrebbe avuto. I massari, appena dopo il raccolto, facevano delle vendite fittizie, con prezzo più elevato di quello vero. Ad evitare tale abuso, la prammatica vietò i contratti di mutuo col patto « ai primi prezzi », permettendo, però, che si facessero col patto « alla voce di S. Giovanni Rotondo », col patto cioè che il grano consegnato in pagamento sarebbe stato valutato secondo la voce fissata nella fiera di S. Onofrio a S. Giovanni Rotondo.

(42) Dogana, Serie IV, Processi civili antichi, n. 8955. Si tratta di tre registri nei quali sono annotate, a partire dall'anno agrario 1679-1680 e sino a

masserie — quella di Torre di Lama e quella di Santa Maria in Vulgano — appartenenti alla Commenda di San Giovanni di Dio di Barletta abbiamo già dato notizia (43).

Le ricerche fatte mostrano che, nelle nostre Province, durante il Viceregno si aveva interesse ad impiegare i propri capitali anche nell'industria agricola. Se è così, bisogna modificare un giudizio che, formulato dal Croce (44) è ormai comune (45): che cioè nella società vicereale i possessori indigeni di capitali li impiegavano soltanto in acquisto di feudi o di gabelle, e che coloro che aspirassero ad accrescere la propria fortuna avevano davanti a se soltanto queste vie: diventare « feudatari », o « fiscali », o « avvocati ».

---

quello 1690-1691, le entrate e le uscite relative alla conduzione diretta della masseria « delle Puzze » (r. III, f. 93r; r. I, f. 24r), sita in agro di S. Marco in Lamis e appartenente alla Badia di S. Giovanni in Lamis (*Archivio di Stato di Napoli*, Catasti onciari, v. 7164, f. 229t. - Ivi, la località è detta « Piano delle Pozze e Pontone della Ferola - ), delle masserie di Torre di Lama e di S. Maria in Vulgano (r. III, ff. 131t, 10t, 27r; r. II, ff. 121r, 48r, 118t), di alcuni terreni (« terre salde ») della Dogana (r. III, f. 81r; r. I, ff. 54r, 108r; r. II, f. 87t) e di una vigna (r. III, f. 110r), detta « a Masciara » (r. I, f. 55r; r. II, f. 41r). Oltre alla cultura cerealicola si facevano allevamenti di cavalli (« masseria di giumente » - r. III, f. 102; r. II, f. 66r -), di maiali (« masseria di porci » - r. III, f. 105; r. II, f. 91t -) e di vacche (« masseria di vacche » - r. III, ff. 112; r. II, f. 70 -). Erano interessati nell'impresa, oltre a colui che portava la contabilità e annotava nei registri, del quale non è stato possibile conoscere il nome, il Conte di Potenza (r. II, f. 115; r. I, f. 54r), la Signora Scarnera, baronessa di Ginestra (r. II, f. 105t; r. I, f. 51t), un tal Domenico di Malta (r. I, f. 57t.; r. II, f. 91t) e un tal Domenico Antonio Angeluzzi (r. I, f. 107t; r. II, f. 89; r. III ff. 83t-84r). I registri, evidentemente, dovettero essere presentati in un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Doganale, giudizio i cui atti non sono stati da noi rinvenuti. Sono interessanti tali registri anche perchè da essi possono trarsi notizie sui prezzi dei cereali e degli altri prodotti agricoli, non che degli animali, e sulle mercedi dei lavorator.

(43) Vedi sopra, nota 18.

(44) CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, IV ediz., Bari, 1953, pp. 131-134. Si ritiene comunemente che durante il Viceregno l'agricoltura fosse trascurata (G. M. GALANTE, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, voll. 2, Napoli, 1786-1788, v. I, pp. 116 e segg. e 180-181; L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, III ediz., Napoli, 1859, p. 181). Della facilità con cui gli avvocati potevano diventare ricchi e dell'impiego del denaro in acquisto di feudi parlano, parimente, il Galante (Op. cit., v. I, pp. 163 e segg.) e il Bianchini (Op. cit., p. 187), il quale ultimo parla anche dell'aspirazione a diventare « fiscali » al fine di fare fortuna.

(45) G. SALVIOLI, *Storia del Diritto Italiano*, IX ediz., Torino, 1930, p. 327; G. CONIGLIO, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951, p. 59. Si veda anche, nell'Enciclopedia Treccani, la voce « Napoli (Regno) », scritta dallo Schipa.